REGOLAMENTO (CE) N. 1508/97 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 423/97 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accendini tascabili, a pietra focaia e a gas, non ricaricabili originari della Tailandia, delle Filippine e del Messico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando che il regolamento (CE) n. 423/97 [2] impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili, a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, di cui al codice NC ex 9613 10 00 originari, tra l'altro, delle Filippine;

considerando che, a causa di un errore riscontrato nella proposta adottata dal Consiglio, a un produttore/esportatore filippino, Swedish Match Philippines, Inc., è stata attribuita una media ponderata dei margini di differenza tra i prezzi, e quindi un dazio antidumping definitivo, del 17 % anziché del 13 %; che 13 % è il margine di sottoquotazione dei prezzi calcolato durante l'inchiesta e la base per la consultazione tra gli Stati membri in sede di comitato consultivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 423/97 è sostituito dal testo seguente:

«b) 43,0 % per le importazioni originarie delle Filippine (codice addizionale Taric 8900), ad eccezione delle importazioni dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società Swedish Match Philippines, Inc., Manila, alle quali si applica un'aliquota del 13,0 % (codice addizionale Taric 8938);».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 7 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

---

[1] GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

[2] GU n. L 65 del 6. 3. 1997, pag. 1.